(N. 1436) Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA e LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1950

Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda.

Onorevoli Senatori. — Sono stati deferiti alle vostre Commissioni, 9<sup>a</sup> (in sede consultiva) e 2<sup>a</sup> (in sede referente) due progetti di legge, l'uno di iniziativa parlamentare (senatori Bisori, Bergman, Cingolani) e l'altro proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che hanno per oggetto nuove norme sulle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione e locanda.

Ma la discussione e la approvazione delle disposizioni, che in argomento il Senato crederà di adottare, sono ostacolate da una evidente angustia di termini, giacchè esse non potrebbero essere adottate e pubblicate entro quel 31 dicembre 1950, in cui cessa di aver vigore la proroga assegnata dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424 alle locazioni suindicate.

Si verificherebbe pertanto una carenza legislativa fra le disposizioni che tra pochi giorni perderanno la loro efficacia e quelle che le dovranno sostituire e tale carenza potrebbe favorire risoluzioni contrattuali e libere determinazioni, che i principi legislativi in atto non possono ancora considerare mature ed attuabili.

Il progetto di legge, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, soddisfa adunque l'esigenza di una proroga alla durata del vincolo locatizio disposto dall'articolo 16 di detto decreto, proroga che vuole tuttavia essere contenuta nei limiti strettamente necessari alla formazione della nuova disciplina legislativa, onde ritardare il meno possibile l'ordinamento e l'economia, che da tempo in materia si attendono.

Il progetto di legge, nelle chiare espressioni del suo articolo 1°, fa interamente salva la libertà del legislatore nel merito della nuova disciplina ed anche per ciò rende agevole l'approvazione di una proroga, che sembra non potersi ritardare, se si vogliono evitare perplessità, confusioni e conseguenze dannose.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La disposizione dell'articolo 16 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 31 marzo 1951, ai soli effetti di impedire la scadenza del termine anzidetto, in attesa di disposizioni, che regolino la intera materia.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.